



COMUNE DI SOLARINO

Provincia di Siracusa

COPIA - Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Straord.urgenza

Prot. N. _____

Deliberazione N.28

Seduta del 07-09-2014

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI 2014.

L'anno **duemilaquattordici** addì **sette** del mese di **settembre** alle ore **10:00**, in Solarino nella consueta sala del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a termini dell'art. 19 della L.R. 26/8/92, n. 7 così come integrato con l'art. 43 della L.R. n. 26/93 mediante avvisi scritti e notificati nei modi di legge a tutti i Consiglieri, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art.31 comma terzo della L.142/90 recepito con L.R.n.48/91.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti N. **12** ed assenti, sebbene invitati, N. **3** Consiglieri Comunali, come appresso indicati:

GERMANO GIUSEPPE	A	MANGIAFICO SALVATORE	P
BURGIO PAOLO	P	OLIVA PIPPO	P
TERRANOVA EMILIO	P	OLIVA SALVATORE	P
FORMICA PAOLO	P	MONTALTO SEBASTIANO	A
VALENTI AMALIA	P	DI NOTO GIUSEPPE	P
CASSIA SALVATRICE	P	GIAMBERTONE PAOLO	P
MANIGRASSO MARIA	P	GIARDINA MARIAGRAZIA	A
GIANNI MICHELE	P		

Ai sensi dell'art. 20 - 3 comma - della L.R. n. 7/92 è stato diramato avviso di convocazione al **Sindaco SCORPO SEBASTIANO** il quale è presente.

Presiede l'adunanza il Presidente **MANIGRASSO MARIA** il quale con l'assistenza del Segretario Capo **D.ssa SPAGNA ANNA** accertata la legalità del numero degli intervenuti secondo le prescrizioni dell'art. 30 della L.R. 6/3/86, n.9 essendo:

Assegnati al Comune N. 15 in carica 15 Presenti 12
e pertanto dichiara aperta la seduta che è Pubblica.

Preliminarmente si dà atto che sono presenti all'inizio della seduta, durante la trattazione e votazione dell'argomento 12 Consiglieri ed assenti 3, cioè i Consiglieri Montalto Sebastiano, Germano Giuseppe e Giardina Mariagrazia;

che partecipano alla seduta, senza diritto di voto, il Sindaco e gli Assessori Cantarella Alfio e Scalora Salvatrice;

che la Presidente nomina a scrutatori, per tutta la seduta, con il consenso dei Consiglieri, i componenti Formica Paolo, Di Noto Giuseppe e Oliva Salvatore, quest'ultimo in rappresentanza della minoranza.

Il Consiglio inizia la trattazione del punto all'o.d.g. ad oggetto: " *Approvazione Regolamento TASI 2014*".

La Presidente introduce l'argomento ed invita il Caposettore Affari Finanziari a relazionare.

Il Caposettore incaricato, Dott.ssa Carpinteri, evidenzia che per il primo punto all'o.d.g. si giustifica l'urgenza poiché a giorni bisogna inviare il provvedimento al Ministero. Il Regolamento proposto, continua, ricalca quello dell'IMU con la variazione, rispetto a prima, che si può di nuovo presentare il comodato d'uso, così come nel Regolamento IMU in approvazione.

Il Consigliere Gianni dice che fece notare già nella conferenza dei Capogruppo la sua difficoltà a poter partecipare attivamente alla discussione ed all'approvazione del provvedimento, dati i tempi brevi per poterlo visionare. L'urgenza della convocazione consiliare è data dalla scadenza del 10 agosto e perciò è giustificata, ma solo per questo punto; tuttavia il Comune di Lentini si riunirà in seduta martedì prossimo. Fa rilevare che non ha mai fatto riferimento a suoi altri impegni, ma lunedì comunque il C.C. non si poteva convocare perché il Sindaco non poteva partecipare. Ricorda a se stesso che il C.C. si può tenere anche senza la presenza del Sindaco, che non è un componente del Consiglio. Comprende la figura chiave del Sindaco in questa maggioranza, ma ci si poteva limitare ad un o.d.g. di soli 2 punti. A questa situazione, continua, si è aggiunto il rinvio al giorno dopo, per il quale lamenta che la Presidente non ha sentito nessuno, mentre sarebbe stata opportuna una telefonata, a notizia che, per motivi di tempistica nella notificazione si rinviava il C.C. già convocato per il 6 a giorno 7. Si dà il caso, inoltre, che lui abbia ricevuto la notifica del rinvio via Pec, cosa che quando lo ha chiesto è stato fatto orecchio da mercante, ma quando torna utile, invece, vi si dà corso. Ritiene che il C.C. si amministri senza l'efficienza dovuta. Per i punti all'o.d.g. dice che poiché il tempo di esaminare i documenti è stato minimo, con responsabilità è presente anche per garantire il numero legale, ma la sua intenzione è di astenersi, poiché i suoi diritti di Consigliere di minoranza non sono stati tutelati. Ritiene che presto si debba avere un momento chiarificatore in conferenza capigruppo, ove gli argomenti giungono sempre all'ultimo momento per cui l'urgenza ha traciinato cosicché l'eccezione è diventata normalità. Conclude dicendo che occorre individuare le cause che inducono ad agire in via d'urgenza.

Il Consigliere Terranova dice che l'urgenza è riprovata dal fatto che il Comune di Lentini approverà il provvedimento l'ultimo giorno, ma il Consigliere Gianni non può dire che è presente per mantenere il numero legale, che c'è. Aggiunge che il Sindaco è il fulcro dell'Amministrazione mentre quello del Consigliere Gianni è un atteggiamento strumentale, che ha indotto il Presidente a rinviare la seduta di C.C. per il ritardo nella notifica di un solo quarto d'ora.

La Presidente mette a votazione l'approvazione del Regolamento, in atti per come viene proposto dalla Giunta Municipale e risultante dallo schema in atti e relativa proposta di deliberazione, che vengono approvati dai 12 Consiglieri presenti con 1 astenuto (il Consigliere Gianni) e 11 voti a favore. Poi mette a votazione l'immediata esecutività del provvedimento, attesa l'imminente scadenza del suo invio al competente Ministero, che viene approvata all'unanimità dai 12 Consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, e legge conversione, 2 Maggio 2014, n.68, nonché il Decreto-Legge 09 giugno 2014, n. 88;

Considerato che il regolamento deve essere approvato con delibera del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, entro la data fissata dalle norme per la deliberazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 53, comma 16[^], della Legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2-bis della legge 2 maggio 2014, n.68 il quale ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31luglio 2014;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 184 del 04/09/2014 di proposta al Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento Comunale IMU e delle relative aliquote;

Tenuto conto che il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;

Considerato che, a differenza dell'IMU, la Tasi si applica anche alle abitazioni principali e alle pertinenze della stessa, alle unità immobiliari ad esse equiparate, ed ha inoltre, come finalità, quella di far partecipare non solo i possessori o altri soggetti titolari del diritto reale sull'immobile, ma anche gli occupanti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune in una misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento;

Ritenuto opportuno stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versi la Tasi nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Visto l'art.52 del D.Lgs.15/12/1997, n.446;

Vista la Legge 08/06/90, n.142 recepita con L.R. 11/12/91, n.48;

Vista la L.R. 23/98 di recepimento della Legge 127/97;

Visto il TUEL;

Visto lo Statuto Comunale;


Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile dell'area economico finanziaria;

Visto l'esito favorevole delle esperite votazioni;

DELIBERA

1. Approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, il Regolamento TASI allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Trasmettere la presente delibera al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

La presente deliberazione, con separata votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SOLARINO
(Provincia di Siracusa)

IMPOSTA UNICA COMUNALE

**Regolamento per la disciplina
del tributo sui servizi indivisibili
(TASI)**

Indice

Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 - Soggetto attivo	2
Art. 3 - Presupposto impositivo	2
Art. 4 - Soggetti passivi	2
Art. 5 - Base imponibile	3
Art. 6 - Aliquote	3
Art. 7 - Detrazione per abitazione principale	4
Art. 8 - Dichiarazione	4
Art. 9 - Versamenti	4
Art. 10 - Rimborsi e compensazione	5
Art. 11 - Funzionario responsabile	5
Art. 12 - Attività di controllo e sanzioni	5
Art. 13 - Riscossione coattiva	6
Art. 14 - Esenzioni	6
Art. 15 - Contenzioso	7
Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento	7
Art. 17 - Clausola di adeguamento	7

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intero immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione dei terreni agricoli.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale e assimilati, nonché le relative pertinenze, così come da definizione data ai fini dell'IMU.

Art. 4 –Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 3.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli

adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si rinvia al vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni; per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
5. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 6 – Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n.214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'aliquota base pari all'uno per mille.
3. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 – Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'articolo 7 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione a favore dell'abitazione principale e dei fabbricati abitativi alla stessa assimilati e/o equiparati, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 8 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 5 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 9 – Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. A decorrere dall'anno 2015, il Comune al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti tributari, su richiesta dei contribuenti, può rendere disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati in base alle dichiarazioni dei contribuenti stessi.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Per l'anno 2014, in deroga parziale alle date di scadenza di cui al comma precedente, si rimanda a provvedimento di determinazione delle tariffe annue nel quale saranno fissati i termini.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Il tributo non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 10 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e di autorizzazione alla compensazione.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Art. 11 – Funzionario responsabile

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 12 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento della TASI, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
10. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
11. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori pari al tasso d'interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
12. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
13. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 13– Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, tranne che non si tratti di insufficiente versamento reiterato negli anni.

Art. 14 – Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
2. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

Art. 15 – Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 17 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

REVISORE UNICO DEL COMUNE DI SOLARINO
VERBALE N. 10/2014

L'anno 2014 il giorno 29 del mese di agosto, alle ore 9,40 il sottoscritto Dott. Michele Aparo, Revisore unico del Comune di Solarino, provvede alla trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parere su proposta di deliberazione avente per oggetto "Approvazione Regolamento TASI".

È presente il capo settore AA.FF. dott.ssa Sebastiana Carpinteri che funge da segretario verbalizzante.

Il sottoscritto Dott. Michele Aparo,

- Vista la Proposta di deliberazione avente per oggetto "Approvazione Regolamento TASI";
- Visti i pareri tecnico e contabile allegati alla proposta di deliberazione;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'ordine del giorno.

Alle 11,00 la seduta viene tolta.

Del che è redatto il presente verbale.

Il Revisore Unico

Dott. Michele Aparo

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a horizontal line and a long, sweeping flourish extending to the right.

Il segretario

A handwritten signature in black ink, featuring a large, cursive initial 'S' followed by a horizontal line and a long, sweeping flourish extending to the right.

COMUNE DI SOLARINO
- Provincia di Siracusa -
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: GIUNTA-CONSIGLIO
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Oggetto: Approvazione Ripolamento TASI 2014

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 e L.R. 46/91 il sottoscritto
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'adottando atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO: IL CAPO SETTORE AFF. FIN.

Solarino li _____

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 e L.R. 48/91 il sottoscritto
esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile dell'adottando atto.

Solarino li _____

IL RAGIONIERE CAPO

CONSULENZA GIURIDICA DEL SEGRETARIO

Il sottoscritto esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'adottando atto su
espressa richiesta della G.M. date le funzioni di consulente giuridico attribuite dall'art. 97
comma 2 del D. Lgs. n° 267/2000.

Solarino li _____

IL SEGRETARIO CAPO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90 e L.R. 48/91 il sottoscritto Rag. Capo attesta e conferma la
copertura finanziaria della spesa impegnata con deliberazione di G.C./C.C. n° _____ del _____
avente l'oggetto sopra riportato e con imputazione al Cap. di cui allegato prospetto.

Solarino li _____

IL RAGIONIERE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente

F.to MANIGRASSO MARIA

Il Consigliere anziano

F.to BURGIO PAOLO

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa SPAGNA ANNA

=====
Il presente atto é in pubblicazione all'Albo online del Comune per gg. 15 consecutivi dal 10-09-2014 al 24-09-2014 col n. 1207 del Reg. pubblicazioni.

IL MESSO COMUNALE

F.to TARANTELLLO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa SPAGNA ANNA

=====
Per copia conforme per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa SPAGNA ANNA

=====
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo online di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal giorno 10-09-2014 al giorno 24-09-2014 , ai sensi della vigente normativa in materia e che contro la stessa _____ furono presentati reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 25-09-2014

IL MESSO

F.to TARANTELLLO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa SPAGNA ANNA

=====
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA :

ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91;

Dalla Residenza Municipale, li 07-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa SPAGNA ANNA

=====
E' copia conforme all'originale

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
SPAGNA ANNA